



Pratica n. **116/2024**      Classificazione **8.6 Fascicolo N.163/2024**

**Settore 4 - Turismo-Sport-Cultura-Sviluppo economico**  
**Servizio Attività Economiche**

Dirigente titolare del Settore:      Cinzia Farinelli

**ATTO SINDACALE N. 105 DEL 17/10/2024**

OGGETTO	<b>DEFINIZIONE INTEGRAZIONE</b>	<b>TEMPORALE</b>	<b>STAGIONALITA'</b>	<b>ESTIVA</b>	<b>2025.</b>
---------	-------------------------------------	------------------	----------------------	---------------	--------------

**IL SINDACO**

VISTA la L.R. Emilia Romagna del 28.07.2004 n.16 e s.m.i. ad oggetto "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità ", con particolare riferimento all'art.4 comma 2 il quale stabilisce che "per apertura stagionale di una struttura ricettiva si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare";

VISTA la L.R. Emilia Romagna del 26.07.2003 n. 14 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande", con particolare riferimento all'art.4 comma 4 in virtù del quale "i Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare";

RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n.8 del 10.02.2005, modificato con delibera C.C. n. 24 del 23.02.2006 e successiva delibera C.C. n. 29 del 17/07/2015 ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in applicazione della L.R. n.4/2003" il quale, nel fissare l'apertura stagionale dei pubblici esercizi dal giorno 8 Aprile al giorno 3 Novembre di ogni anno prevede, altresì, la possibilità per il Comune di concedere annualmente modifiche al periodo stagionale sopraffissato, in relazione al calendario annuale o a particolari iniziative ed eventi;

VISTO che è intendimento dell'Amministrazione comunale perseguire obiettivi di destagionalizzazione dell'offerta turistica locale, obiettivi che si concretizzano attraverso numerose azioni promosse dall'Amministrazione stessa per promuovere e di conseguenza incentivare il flusso turistico nella nostra città anche nei periodi non strettamente balneari;

PRESO ATTO che l'Associazione Albergatori di Riccione con nota del 20/09/2024 acquisita al protocollo generale n. 73616/2024 chiede di anticipare l'apertura e posticipare la chiusura delle attività ricettive alberghiere per la prossima stagione estiva, con ciò rappresentando la forte richiesta degli operatori e dei loro ospiti di non localizzare solo nei mesi estivi l'attività turistica;

VISTO il proprio precedente atto n.99 del 11.10.2024;



RITENUTO OPPORTUNO integrare il suddetto atto al fine di meglio precisare la validità temporale dell'obbligo di riscaldamento per le Aziende Alberghiere;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra rappresentato e nell'ottica del perseguimento degli obiettivi indicati, consentire l'apertura stagionale di tutte le attività turistiche locali con anticipo rispetto al periodo fissato dalla vigente normativa, tenuto conto delle numerose iniziative turistico/congressuali organizzate già a partire dal mese di marzo e che presumibilmente determineranno un afflusso straordinario di persone nella città;

### DISPONE

Limitatamente all'anno 2025, ai fini dell'apertura attività stagionali di pubblico esercizio (Bar e Ristoranti), delle attività ricettive alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere) e attività ricettive all'aperto (campeggi) e locali di intrattenimento e svago in genere, esclusi gli stabilimenti balneari, per i quali valgono le disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna, la stagione estiva, e in conseguenza il periodo di validità delle autorizzazioni stagionali, è fissato a decorrere dal 15 marzo fino al 15 novembre 2025 (compreso).

L'apertura delle Aziende Alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere) stagionali è condizionata al possesso dell'impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio fatto salvo il periodo compreso tra l'11 aprile e il 2 novembre 2025 inclusi.

La presente sostituisce il precedente atto n.99/2024

### RACCOMANDA

Al fine di promuovere le presenze turistiche nella città anche nei periodi di fine estate e autunno, di mantenere l'apertura di tutte le attività stagionali almeno fino al 30 settembre 2025.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Riccione

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Concessioni Demanio marittimo e portuale  
Settore 7 - Polizia Locale e Sicurezza Urbana  
Servizio Attività Economiche

Il Sindaco  
**DANIELA ANGELINI**  
(Documento Firmato Digitalmente)